Allegato "A" rep.n. 33642/8523

I.N.C.A
Istituto Nazionale Confederale Assistenza

STATUTO

Art. 1
(Costituzione e Sede)

1. L'Istituto Nazionale Confederale di Assistenza - INCA - è costituito dalla Confederazione Generale Italiana – CGIL - per attuarne le finalità di assistenza, tutela, patrocinio e consulenza nel campo della sicurezza sociale.

2. L'INCA fa propri i principi deliberati dalla CGIL, ivi comprese le relative iniziative e la partecipazione a strutture unitarie.

3. L'INCA è costituita quale persona giuridica di diritto privato ed esercita, quale servizio di pubblica utilità, le funzioni indicate dell'art. 2. Ha la sede legale a Roma e svolge la propria attività nel territorio dello Stato e all'estero secondo gli articoli seguenti.

Art. 2
(Attività fondamentali)

1. L'INCA esercita l'assistenza e la tutela dei lavoratori e dei cittadini italiani e stranieri per la realizzazione dei loro diritti previdenziali e sociali. In particolare, ai sensi del Dlcps 29 luglio 1947 n° 804 e successive modifiche, esercita l'assistenza, la tutela per:

NOTAIO
00197 Roma - Viale Bruno Buozzi, 82 - Tel. 36003775 - 36003776 - Fax 36003871

a) il conseguimento in sede amministrativa e giudiziaria di prestazioni previdenziali, assistenziali, sanitarie e sociali di qualsiasi genere previste in Italia da leggi, regolamenti, contratti e statuti;

b) il controllo della salute dei lavoratori, la sua salvaguardia nell'ambiente di lavoro, la presenza del patronato sui luoghi di lavoro;

c) il controllo dell'applicazione delle norme in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;

d) l'erogazione ai lavoratori migranti ed ai loro aventi causa, delle prestazioni previste da leggi nazionali, regolamenti comunitari, e convenzioni internazionali;

e) l'assolvimento degli obblighi dei datori di lavoro derivanti dalle forme obbligatorie di previdenza sociale e della connessa responsabilità civile.

L'attività dell'Istituto rientrante tra quelle previste dalla legislazione nazionale sui patronati è prestata gratuitamente.

Art. 3
(Attività diverse)

L'INCA partecipa alle iniziative di sviluppo e riforma della legislazione sociale; promuove ricerche e divulgazioni in materia di diritti sociali; esercita, anche sulla base di convenzioni, attività di assistenza tecnica, attività promozionale e di formazione a favore di soggetti individuali e collettivi, pubblici e privati.

Art. 6
(Il Presidente e il Vice Presidente)

Salvatore Mancinato
coadiutore

Il Presidente ed il Vice Presidente sono nominati dal Comitato Direttivo della CGIL su proposta della Segreteria Confederale.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'INCA, presiede il Collegio di Presidenza ed il Consiglio d'Amministrazione, ne predispone e ne coordina l'attività, provvede all'attuazione delle relative deliberazioni. In caso di assenza o impedimento e in caso di delega le predette funzioni spettano al Vice Presidente.

Art. 7
(Il Collegio di Presidenza)

Il Collegio di Presidenza è composto da dirigenti dell'INCA, nominati dal Presidente e dal Vice Presidente, con ratifica del Comitato Direttivo della CGIL, in numero non superiore a quattro.

Il Collegio di Presidenza collabora con il Presidente ed il Vice Presidente nella programmazione e gestione dell'attività dell'INCA.

I membri del Collegio di Presidenza fanno parte del Consiglio d'Amministrazione.

Art. 4
(Poteri)

1. L'INCA, in nome e per conto dei propri assistiti e su mandato degli stessi, presenta agli Enti competenti la domanda e propone ogni altro atto per il conseguimento delle prestazioni indicate nell'art. 2. Nel corso del relativo procedimento amministrativo promuove gli adempimenti ed esercita i poteri previsti dalla legge n. 241/1990 e dalle successive norme di attuazione, integrazione e modifica nonchè dall'art. 328 C.P.
2. Le facoltà di cui al comma precedente sono esercitate dall'INCA mediante propri operatori, i cui nominativi siano stati comunicati al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale secondo la legislazione vigente.

Art. 5
(Organi dell'Istituto)

Sono organi dell'INCA:

- Il Presidente e il Vice Presidente
- Il Collegio di Presidenza
- Il Consiglio d'Amministrazione
- Il Collegio dei Sindaci

- delibera sul regolamento e sugli emolumenti del personale e degli amministratori, nonchè sulle relative controversie, sentito il parere dei Sindaci ,

- nomina le commissioni nazionali e ne definisce i poteri.

Il Consiglio d'Amministrazione si riunisce almeno 4 volte l'anno. La convocazione è disposta dal Presidente dell'INCA ordinariamente con 5 giorni di preavviso e con avviso scritto, salvo i casi di urgenza per i quali può derogare da detti termini e modalità.

All'inizio di ciascuna seduta del Consiglio il Presidente, o chi ne fa le veci, affida le funzioni di segretario ad uno dei componenti con il compito di redigere il verbale della riunione. Questo viene redatto in apposito registro, ed è sottoscritto dal Presidente della seduta e dal segretario. Per le decisioni su argomenti che lo richiedono viene adottata formale delibera.

Art. 10
(Collegio dei Sindaci)

Il Collegio dei Sindaci, composto da tre membri effettivi e due supplenti, è nominato dal Comitato Direttivo della CGIL che ne indica anche il Presidente.

I Sindaci intervengono alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione, ed esercitano il controllo amministrativo sull'Istituto ai sensi dell'art. 2403 cod. civ..

Art. 8
(Consiglio d'Amministrazione)

Salvatore Morgando
coadiutore

Il Consiglio d'Amministrazione è composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dai membri del Collegio di Presidenza, da rappresentanti della CGIL e di federazioni di categoria, da dirigenti regionali e comprensoriali dell'INCA, in numero non superiore a diciannove.

E' nominato dal Comitato Direttivo della CGIL, su proposta della Segreteria della CGIL di concerto con Presidente e Vice Presidente.

Art. 9
(Compiti del Consiglio d'Amministrazione)

Il Consiglio d'Amministrazione:

- definisce le linee dell'attività dell'Istituto, in coerenza con le deliberazioni degli organi della CGIL, con i fini dell'Istituto e nel rispetto delle norme che regolano l'attività dei patronati;
- delibera sulle materie sottoposte dal Presidente;
- ratifica le delibere urgenti del Presidente e Vice Presidente;
- definisce il piano di attività dell'anno ed il consuntivo dell'anno precedente, i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie, ivi compresi eventuali storni, sentito il parere del Collegio dei Sindaci;
- approva i bilanci preventivi e consuntivi, nonchè la relazione annuale presentata dal Collegio dei Sindaci;
- definisce i rapporti finanziari con l'organizzazione promotrice;
- approva l'organizzazione dei servizi e degli uffici dell'INCA;

Art. 11
(Durata degli Organi)

Salvatore Fiumara
coadiutore

I componenti degli Organi dell'Istituto, di cui al precedente art. 5, decadono con la cessazione degli Organi che li hanno eletti o nominati.

Dopo tale scadenza rimangono in carica per il solo disbrigo degli affari correnti per un periodo non superiore a 90 giorni e comunque non oltre la nomina dei nuovi Organi.

Non possono durare in carica per un periodo comunque superiore a cinque anni e possono essere riconfermati.

Detti componenti possono essere revocati, oltre che in ragione di norme di legge anche per insindacabile volontà dell'Organo che li ha eletti o nominati.

Art. 12
(Funzionamento degli Organi collegiali)

Le sedute del Collegio di Presidenza, del Consiglio d'Amministrazione e del Collegio dei Sindaci sono valide solo se è presente la maggioranza dei rispettivi componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Per approvazione del bilancio è necessario il voto favorevole della maggioranza dei componenti.

Qualora negli Organi si raggiunga la parità dei voti, prevale il voto del Presidente.

Art. 13
(Istanze Consultive dell'Istituto)

Salvatore Marzocchi
coadiutore

Sono Istanze Consultive dell'Istituto:

- la Conferenza Nazionale Annuale dell'INCA;
- la Commissione dei Coordinatori Regionali dell'INCA;
- le Commissioni di lavoro.

Art. 14
(Struttura operativa)

1. La struttura organizzativa dell'INCA, ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali è articolata in:

- sede centrale, sedi regionali, sedi provinciali e sue articolazioni.

Il funzionamento delle strutture territoriali dell'INCA ed il relativo personale, ivi compresi i direttori e i coordinatori, è assicurato dalla competente struttura territoriale della CGIL mediante suo personale dipendente addetto alle funzioni dell'INCA con atto di comando secondo le prescrizioni della vigente normativa.

2. La sede centrale ha funzioni di indirizzo strategico, di regolazione, di integrazione e di controllo dell'intero sistema INCA.
3. La sede regionale esercita funzioni di coordinamento e di programmazione, di raccordo con il livello nazionale e di organizzazione e promozione di servizi verso le strutture territoriali.

Gli organi propri di tale livello sono:

- il coordinatore regionale, il comitato di indirizzo e di controllo.

Salvatore Mercadante

Il coordinatore regionale è il responsabile della struttura regionale. E' nominato dal Comitato Direttivo della CGIL regionale su proposta della Segreteria Regionale della CGIL d'intesa con la Presidenza Nazionale dell'INCA.

Il Comitato Regionale di indirizzo e di controllo, nominato dal Comitato Direttivo della CGIL regionale, è composto da un segretario confederale della Cgil regionale e delle CdLT, nonchè dal Coordinatore regionale e dai direttori di comprensorio dell'INCA.

Il Comitato di indirizzo e controllo definisce la programmazione regionale, la ripartizione delle risorse, la politica degli investimenti e ne verifica i risultati.

4. La sede provinciale assicura la gestione e l'erogazione del servizio mediante una o più unità operative funzionalmente organizzate per il rapporto con l'utenza.

Gli organi individuati a questo livello sono:

- il direttore responsabile, il comitato di indirizzo e controllo.

Il Direttore ha la responsabilità della gestione della struttura provinciale in relazione alle funzioni e alle risorse ad esso assegnate. E' nominato dal Comitato Direttivo della CdLT su proposta della Segreteria della Camera del Lavoro Territoriale medesima, di concerto con il coordinatore regionale dell'INCA, in ottemperanza ai requisiti professionali previsti dall'INCA.

Il comitato di indirizzo e controllo, nominato dal Comitato Direttivo della Camera del Lavoro Territoriale, è composto da un segretario confederale della Cd.LT, da rappresentanti delle categorie sindacali, dal

direttore territoriale dell'INCA. Il Coordinatore regionale Inca è membro di diritto del comitato.

Salvatore Gennaro coordinatore

Definisce, su proposta del direttore, gli obiettivi, i programmi, il budget di previsione e ne verifica i risultati.

5. Le sedi di cui ai commi 3 e 4 sono funzionalmente coordinate dalla sede centrale, sono strutturalmente autonome l'una dall'altra e dall'organizzazione promotrice, anche mediante una distinta responsabilità di gestione.

Alla CGIL spetta il compito di indicare gli indirizzi strategici e di esercitare le funzioni di verifica per il tramite dei Comitati di indirizzo e Controllo indicati nei commi precedenti.

Art. 15
(Delegati della Sicurezza Sociale)

Nel territorio e sui luoghi di lavoro, nel quadro delle finalità di cui all'art. 2 del presente Statuto, le strutture comprensoriali dell'INCA si avvalgono, in collaborazione con le strutture della CGIL, dei delegati sindacali per le attività di promozione della tutela dei diritti, la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, il controllo dei versamenti contributivi.

Salvatore Mancardi
coadiutore

Art. 16
(Attività all'estero)

L'attività dell'Istituto è espletata all'estero attraverso forme di collaborazione con le organizzazioni sindacali locali e, ove ne ricorrano le condizioni, avvalendosi di organismi associativi istituiti per la tutela e assistenza ai lavoratori italiani emigrati e le loro famiglie.

Art. 17
(Attività professionali)

1. L'assistenza in sede giudiziaria è svolta da professionisti convenzionati con l'INCA anche in deroga all'art. 24 della legge 13 giugno 1942, n. 794.
2. Le convenzioni, predisposte secondo schemi uniformi, prevedono forme di concorso alle spese giudiziarie da parte dell'assistito sulla base di specifico regolamento dell'INCA nei limiti previsti dalla normativa sugli Istituti di Patronato.
3. L'Istituto si avvale altresì di altri professionisti su convenzione per le attività di consulenza sulle attività istituzionali del medesimo.
4. I medici e i legali e gli altri consulenti con incarichi professionali presso l'Istituto non possono assistere nè gli Istituti previdenziali o enti comunque erogatori delle prestazioni spettanti ai lavoratori o ai cittadini ai sensi dell'art. 2, nè i datori di lavoro nei casi di inadempienza agli obblighi delle assicurazioni sociali.

Art. 18
(Finanziamento)

Salvatore Hernandez
coadiutore

L'Istituto trae i mezzi per il finanziamento:

a) dal contributo previsto dall'art. 4 del Dlcps 29 luglio 1947 n.° 804 e successive modificazioni;

b) da rimborsi derivanti da convenzioni stipulate con lo Stato, le Regioni, gli Enti Locali e gli Enti privati che perseguono finalità sociali;

c) da contributi dello Stato, di Enti o di istituzioni pubbliche, anche della CEE, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

d) da entrate derivanti dalle attività diverse di cui al precedente articolo 3, nonchè dai rimborsi delle spese sostenute per servizi erogati non rientranti in quelli per il cui sostegno è erogato il contributo di cui alla precedente lettera a);

e) da contributi e anticipazioni della Confederazione Generale Italiana del Lavoro e delle sue strutture periferiche;

f) da lasciti e donazioni di persone ed Enti anche esteri.

Eventuali avanzi di esercizio saranno devoluti alla costituzione e all'incremento di un fondo di riserva destinato a garantire la continuità di finanziamento dell'Istituto.

Art. 19
(Esercizio finanziario e bilanci)

L'esercizio finanziario dell'Istituto si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 31 marzo, viene compilato e approvato il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

Entro il 30 novembre viene compilato e approvato il bilancio preventivo dell'esercizio seguente.

Eventuali rimborsi delle anticipazioni di cui al punto e) del precedente articolo 18, sono stabiliti, quanto a criteri e modalità, dal Consiglio d'Amministrazione.

Art. 20
(Estinzione)

Lo scioglimento dell'Istituto può avvenire, oltre che per decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale nei casi previsti dall'art. 6, 3° comma, Dlcps n° 804/47, per deliberazione del Comitato Direttivo dell'organizzazione sindacale promotrice con la maggioranza dei due terzi dei componenti.

In caso di scioglimento, il patrimonio netto eventualmente risultante sarà devoluto alla Confederazione Generale Italiana del Lavoro.

Art. 21
(Modifiche statuarie)

Eventuali modifiche al presente Statuto vengono deliberate dal Consiglio d'Amministrazione dell'Istituto con la maggioranza qualificata dei tre quarti dei suoi componenti e approvate dal Comitato Direttivo della CGIL. Esse divengono esecutive dopo l'approvazione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Analogamente si procede per modifiche statutarie richieste da disposizioni e norme secondo quanto previsto all'art. 3, punto 6, del Dlcps 29 luglio 1947 n° 804.

E' copia conforme dell'allegato "A" all'atto a rogito del mio coadiuvato in data 18 dicembre 1996, rep.n. 33642/8523, registrato a Roma - Ufficio Registro Atti Pubblici - in data 2 gennaio 1997 al numero 88, serie 1B, che si rilascia per uso di parte.

Roma, li 20 marzo 2001

Salvatore Maniconda
coadiutore

GENNARO DI SALVATORE NOTAIO IN ROMA

PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Roma
(art. 15 Legge 4 gennaio 1968 n. 15)

N. 502 Reg. Leg.

VISTO per la LEGALIZZAZIONE
della firma del Sig. Maniconda Salvatore
nella qualità di Coadiutore del Notaio Manicconda Gennaro

Roma, lì 26 MAR. 2001

PROCURA DELLA REPUBBLICA UFFICIO LEGALIZZAZIONI DEL TRIBUNALE DI ROMA

IL FUNZIONARIO ABILITATO ALLA LEGALIZZAZIONE
Dott. Ferdinando Correale